

FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO AL 14/03/2024

### **CERTIFICATO DI DEPOSITO 3,00% 18 MESI**

#### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

#### BPER Banca S.p.A.

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 - 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper .it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

### CHE COS'E' IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il certificato di deposito è un titolo emesso in Euro rappresentativo di deposito a scadenza vincolata, emesso unicamente in forma nominativa (esclusa pertanto la modalità "al portatore").

Il rimborso del capitale avviene a scadenza, in un'unica soluzione.

L'importo annotato sul certificato resta vincolato per il periodo in esso indicato. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato alla data di emissione; sono, altresì, esclusi prima della scadenza del vincolo prelevamenti totali o parziali della somma depositata, se non diversamente indicato sul certificato stesso. Il certificato di deposito non può essere oggetto di operazione alcuna che dia luogo a riduzione del vincolo.

### PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali **rischi** vanno tenuti presenti:

- l'impossibilità di beneficiare degli eventuali rialzi dei tassi di mercato;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio emittente: è il rischio legato all'affidabilità dell'emittente ed alla sua capacità di rimborsare gli interessi e/o il capitale avuto a prestito. I Certificati di deposito rientrano nell'ambito di applicazione delle norme disciplinanti il bail-in, inteso come la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, introdotto dal D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, emanato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento. In particolare, risultano esclusi dal bail-in i depositi protetti, ossia i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'art. 96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario, attualmente pari a 100.000,00 euro per ciascun depositante (salvi i casi di cui al comma 4 del medesimo articolo). La Banca aderisce al sistema di garanzia dei depositanti denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino al limite massimo di 100.000,00 euro. Il certificato rientra tra i depositi protetti che beneficiano di tale copertura. La tutela prevista per i depositi protetti è esclusa per i depositi i cui titolari al momento dell'avvio della procedura di bail- in, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.



FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116) – AGGIORNAMENTO AL 14/03/2024

## **CARATTERISTICHE SPECIFICHE**

A chi è rivolto	Certificato di Deposito: persone fisiche e persone giuridiche, residenti in		
A Chi e rivolto	Italia.		
	Presentarsi presso qualsiasi filiale della Banca con un documento di		
Cosa fare per attivarlo	identità valido ed il codice fiscale, per le persone fisiche, o con l'opportuna		
	documentazione identificativa per le imprese.		
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	Presso tutte le filiali della Banca.		

# **CONDIZIONI ECONOMICHE**

## CERTIFICATI DI DEPOSITO A TASSO FISSO

Tipo	Durata mesi	Periodicità interessi	Tasso nominale lordo	Ritenuta fiscale	Importo minimo in Euro
Nominativo	18	Semestrale	3,000	Aliquota di imposta tempo per tempo vigente	10.000

### **COMMISSIONI E SPESE**

COSTO DEL CERTIFICATO (ALL'ESTINZIONE)	6,20 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE	0,90 Euro
CALCOLO DEGLI INTERESSI (IN RAGIONE D'ANNO):	Calcolo effettuato con riferimento all'anno civile (365/365, se bisestile 366/366)
RITENUTA FISCALE SUGLI INTERESSI	Aliquota di imposta tempo per tempo vigente
LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI	Alle scadenze prefissate

## ONERI FISCALI

L'imposta di bollo è applicata nella misura prevista dai termini di legge secondo le modalità tempo per tempo vigenti.



FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO AL 14/03/2024

### **RECESSO E RECLAMI**

### Recesso dal contratto da parte del cliente

Il contratto non prevede il recesso. Il certificato di deposito non è svincolabile prima della data di scadenza del vincolo indicata nel certificato stesso.

#### Recesso dal contratto da parte della Banca

Il contratto non prevede il recesso. Il certificato di deposito non è svincolabile prima della data di scadenza del vincolo indicata nel certificato stesso.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale si chiude alla scadenza del certificato di deposito.

#### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Via San Carlo 8/20, Modena, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

<u>Torino</u> decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

### Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

LEGENDA		
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale	
	o professionale eventualmente svolta.	
Tasso fisso	Si tratta di un tasso fissato dalla Banca al momento dalla emissione, che rimane invariato per	
	tutta la durata, e prevede la liquidazione degli interessi alla scadenza prevista.	



# FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116) – AGGIORNAMENTO AL 14/03/2024

Prodotto offerto fuori sede		
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente		
Indirizzo		
Telefono		
Qualifica (nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)		
Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e il Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.		
Firma per avvenuta ricezione		